COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1983

che modifica la decisione 78/694/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile

(84/106/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare gli articoli 16, 19 e 28,

considerando che le condizioni sanitarie ed i certificati sanitari richiesti per l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile sono stati fissati dalla decisione 78/694/CEE della Commissione [2], modificata da ultimo della decisione 79/690/CEE [3], particolarmente a causa della situazione esistente in quel momento in Brasile per quanto riguarda l'afta epizootica ;

considerando che ulteriori visite in luogo hanno dimostrato che la situazione in Brasile, per quanto riguarda l'afta epizootica, è migliorata negli Stati di Rio de Janeiro e Goiás ; che le importazioni di carni fresche dai suddetti Stati possono soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri Stati autorizzati ;

considerando che occorre tener conto della situazione esistente in Brasile per quanto riguarda l'afta epizootica e in particolare della situazione attuale ;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono essere modificate conformemente agli sviluppi della situazione sanitaria particolare di ciascun paese terzo ;

considerando che occorre adottare su base comunitaria misure specifiche di protezione zoosanitaria secondo il disposto della direttiva citata ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione dal Brasile delle seguenti categorie di carni fresche :

a) carni fresche disossate, escluse le frattaglie, di bovini, provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia ed Espírito Santo, dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A ;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B ;

c) frattaglie di bovini, provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia ed Espírito Santo :

— cuori completamente puliti,

— fegati completamente puliti,

— lingue completamente pulite, senza osso, cartilagini o tonsille,

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 29.
[3] GU n. L 201 del 9. 8. 1979, pag. 34.

che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato C.

2. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione dal Brasile di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.».

Articolo 2

Gli allegati alla decisione 78/694/CEE sono sostituiti dagli allegati A, B e C della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1984. Tuttavia i certificati attualmente applicati, modificati se necessario in conformità alle disposizioni della presente decisione, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 1984.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) disossate, escluse le frattaglie, di animali della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di salubrità : .....

Paese speditore : Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo).

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni (2) di : .....
(specie animale)

Natura dei pezzi (3) : .....

Natura dell'imballaggio : .....

Numero dei pezzi e delle unità degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da : .....
(luogo di spedizione)

a : .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

---

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) È autorizzata l'importazione esclusivamente delle carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina, previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(3) L'importazione delle carni fresche è autorizzata soltanto dopo disossamento totale.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, *veterinario ufficiale*, certifica che :

1. le carni fresche disossate sopra descritte derivano :

   — da animali che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;

   — nel caso di bovini, da animali che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ;

   — da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni ;

   — da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;

   — da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica ;

2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale ;

3. le carni fresche disossate sopra descritte derivano da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore ;

4. ..... [1]

Fatto a ....., il .....

Sigillo

.....

(firma del veterinario ufficiale)

---

[1] Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di salubrità : .....

Paese speditore : Brasile.

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di solipedi domestici.

Natura dei pezzi : .....

Natura dell'imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte da animali che hanno soggiornato in territorio brasiliano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ....., il .....

Sigillo

.....

(firma del veterinario ufficiale)

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a frattaglie (1) di animali della specie bovina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di salubrità : .....

Paese speditore : Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo).

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....

(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie

Frattaglie di bovini.

Natura delle frattaglie : .....

Natura dell'imballaggio : .....

Numero degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. Provenienza delle frattaglie

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

III. Destinazione delle frattaglie

Le frattaglie sono spedite da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

---

(1) È autorizzata l'importazione esclusivamente di cuori e di fegati a cui siano state completamente asportate le ghiandole linfatiche, l'aderente tessuto connettivo ed il grasso, nonché di lingue prive di osso, cartilagine e tonsille, di animali della specie bovina.

Tuttavia, possono essere importati alle condizioni previste all'articolo 1, lettera a), anche i polmoni puliti di animali della specia bovina privati della trachea, dei bronchi maggiori e dei gangli mediastino-bronchiali e destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le frattaglie sopra descritte derivano :

   — da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo) per almeno tre mesi della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;

   — da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ;

   — da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni ;

   — da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;

   — da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica ;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale ;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno tre ore ;

4. ..... [1]

Fatto a ....., il .....

Sigillo

.....

(firma del veterinario ufficiale)

---

[1] Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.